



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 04 DICEMBRE 2024

Riunione del 21 Novembre 2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli

CSA 02.24.25 – Reclamo della S.S. ASD SAN FELICIANO VOLLEY – (REBI SERVIZI TMM MAGIONE PG) - avverso il CU N.4 del G.S.N affisso all’Albo il 30 Ottobre 2024 – gara 11351 B2/FH

In relazione alla gara di pallavolo n. 11351 B2/F Asd San Feliciano Volley – S.S. Priverno Volley del 26/10/2024, il Giudice Sportivo Nazionale emetteva il C.U. n. 4 del 30/10/2024 con il quale deliberava " *di rigettare l'istanza presentata dal sodalizio REBY SERVIZI TMM MAGION e di omologare la gara in oggetto con il risultato di 0-3 (00-25/00-25/00-25)*".

Avverso tale provvedimento la Società Asd San Feliciano Volley interponeva reclamo, ex art. 27 Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

Alla prima udienza di discussione, svoltasi il giorno 12/11/2024, era presente il difensore della società reclamante, Avv. Raffaello Agea il quale, preliminarmente, eccepiva la tardività e inammissibilità della memoria depositata dalla società A.S.D. Priverno Volley e il difetto dello “ius postulandi” del legale della stessa poiché il mandato allegato alla memoria risultava rilasciato per altra iniziativa giudiziaria, peraltro, già consumata in precedenza.

Nel merito, l’Avv. Agea si riportava al proprio reclamo chiedendone l’accoglimento e istando per l’audizione, in via istruttoria, dell’addetto all’arbitro signor Sig. Bettucci Fabio e del I° allenatore, Sig. Bovari Fabio e della Sig.ra Tamburi Silvia – segnapunti.

Era altresì presente l’Avv. Antonio D’Arcangeli, per la società A.S.D. Priverno Volley, il quale, sull’eccezione preliminare svolta dalla reclamante, evidenziava che l’avviso di convocazione per l’udienza era stato inviato solo allo stesso difensore e non al sodalizio, per cui la procura conferita dalla società doveva ritenersi legittima anche solo per tale motivo.

In ogni caso rilevava che il legale rappresentante della società, presente pure in udienza, gli confermava oralmente il mandato difensivo.



Per quanto concerneva la presunta tardività/inammissibilità della memoria depositata, rilevava che l'avviso di fissazione di udienza era pervenuto alla sua pec nel tardo pomeriggio di mercoledì 6/11 e, considerata anche la fissazione a breve dell'udienza stessa, i tempi ristretti non avrebbero comunque consentito il deposito previsto dalle norme giurisdizionali.

Per quanto riguardava il merito ribadiva le considerazioni svolte nella memoria stessa e la legittimità della decisione del giudice di primo grado adottata nel rispetto delle norme ed in particolare dell'art. 13 del Regolamento Gare.

Da ultimo, l'Avv. D'Arcangeli, ove ritenuto necessario dalla Corte, manifestava la disponibilità, ad essere sentiti come testimoni, dei signori Nando Tintari - direttore tecnico e Maurizio Panarello - allenatore.

Con ordinanza istruttoria la Corte Sportiva, ritenuto anche che occorreva fissare altra udienza per consentire la comunicazione della convocazione direttamente al sodalizio A.S.D. Priverno Volley, fissava nuova udienza di discussione per il giorno 21 Novembre 2024, con salvezza dei diritti di prima udienza e con facoltà per le parti di curare la presenza fisica degli eventuali testimoni di cui si sarebbe chiesta l'audizione e la cui ammissione sarebbe stata valutata dalla Corte nella medesima udienza.

Disponeva, altresì, la convocazione per la detta udienza del 1° arbitro di gara per essere sentito sui fatti di causa.

All'esito dell'udienza di discussione del 21/11/2024, esaurita l'audizione del primo arbitro, la Corte Sportiva deliberava di non ammettere le testimonianze richieste dalle parti, in quanto superflue ai fini del decidere, invitando i difensori a procedere alla discussione orale.

L'Avv. Agea insisteva per l'accoglimento del reclamo ed il conseguente annullamento della decisione impugnata, in quanto il mancato svolgimento della gara non sarebbe stato addebitabile alla società reclamante.

L'avv. D'Arcangeli chiedeva la conferma del provvedimento impugnato con il punteggio ivi indicato.

La Corte Sportiva di Appello riservava la propria decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente appare opportuno disattendere l'eccezione preliminare sollevata dalla società reclamante in relazione alla invocata assenza di *ius postulandi* in capo al difensore della S.S. Priverno Volley.



Come più volte sancito dalla Suprema Corte di Cassazione non esiste nessun obbligo di forma scritta per il mandato professionale: ciò vuol dire che il conferimento dell'incarico può avvenire anche oralmente. Cass. ord. 8863 del 31 marzo 2021,

Qualunque eventuale difetto di *ius postulandi*, dunque, risulta comunque sanato dalla presenza, in sede di udienza, del rappresentante del sodalizio e dal conferimento di mandato dato oralmente dallo stesso in favore dell'Avv. D'Arcangeli.

Nel merito ritiene questa Corte che il reclamo sia fondato e meriti accoglimento.

L'istruttoria espletata, infatti, ha consentito di accertare come il mancato svolgimento della gara per lo sfioramento del "tempo ragionevole" entro il quale reperire un campo di gioco regolamentare, sia stato determinato non da una negligenza della squadra ospitante ma, al contrario, da "fattori causali sopravvenuti o concomitanti, che hanno reso eccezionalmente possibile il verificarsi di un evento, che si presenta come conseguenza del tutto improbabile secondo la migliore scienza ed esperienza".

In tal senso: Decisione n. 28 del 2 maggio 2019 Collegio di Garanzia dello Sport.

Entrambe le squadre, infatti, avevano cominciato il loro riscaldamento alle ore 17:00 presso il Palazzetto dello Sport di Magione, campo di gioco regolarmente omologato e che, al momento dell'ingresso nel campo di gioco e per tutta la prima parte di riscaldamento, risultava pienamente funzionante.

Solo alle ore 17:30, tuttavia, si notava un importante calo dell'illuminazione e 13 lampade su 20 smettevano improvvisamente di funzionare.

La squadra ospitante provvedeva immediatamente a consultare tecnici elettricisti, addetti agli impianti e financo il Comune di Magione ma, nonostante gli sforzi compiuti, non si riusciva a ripristinare l'impianto.

Si procedeva, dunque, ad individuare altri due campi da gioco che sarebbero stati verificati dagli arbitri una volta sul posto.

Il primo dei suddetti campi da gioco (la palestra di San Feliciano), dopo un primo esame positivo, presentava tuttavia delle importanti criticità, delle quali gli arbitri, però, si erano potuti accorgere solo a riscaldamento avviato; si decideva dunque, alle ore 18:40, di recarsi presso la palestra ITET di Perugia ma si riusciva ad arrivare presso il suddetto campo da gioco solo alle ore 19.50.

Evidente, da tutto quanto sopra, come i diversi spostamenti verso gli altri campi ed il conseguente sfioramento del termine previsto dall'art. 13 del Reg. Gare, come termine massimo per l'inizio della gara, non possano in alcun modo essere imputati ad una responsabilità della società ospitante la quale, al contrario, non appena verificatosi il malfunzionamento dell'illuminazione del proprio campo da gioco – evento certamente impreveduto e imprevedibile, avendo l'impianto luci funzionato regolarmente anche



per la parte iniziale di riscaldamento – si è da subito attivata per risolvere il problema e, una volta preso atto dell'impossibilità di ripristinare l'illuminazione, si è altresì adoperata per trovare altri campi disponibili.

Da quanto sopra esposto e da quanto emerso nel corso del giudizio discende, a parere di questa Corte Sportiva, la determinazione di annullare il provvedimento adottato dal GSN.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello accoglie il reclamo proposto dalla società Asd San Feliciano Volley, annulla la decisione di cui al CU N.4 del G.S.N, affisso all'Albo il 30 Ottobre 2024, relativa alla gara 11351 B2/FH, con cui era stata rigettata l'istanza presentata dal sodalizio REBY SERVIZI TMM MAGIONE e omologata la gara in oggetto con il risultato di 0-3 (00-25/00-25/00-25), disponendo per il regolare svolgimento della gara stessa.

La Corte Sportiva d'Appello dispone, altresì, che le spese della trasferta della società ospitata vengano poste integralmente a carico della società reclamante ed onera i competenti Organi Federali di modificare la classifica alla luce della presente decisione e di adottare ogni e qualsiasi conseguenziale provvedimento in merito alla fissazione della data di svolgimento della gara in questione.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 04 dicembre 2024